



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Affissa all'Albo Pretorio
il

Deliberazione ARERA n. 15/2022. Approvazione modifica regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. TARI.

Nr. Progr. **20**

Data **26/04/2023**

Seduta Nr. **3**

Cod. Ente : 71017

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/04/2023 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del Polo Museale del Castello ducale, oggi 26/04/2023 alle ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previa convocazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma dell'art.9 del Vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
EMILIO DI PUMPO	S	GIANVINCENZO VIRGILIO	S		
SALVATORE PRENCIPE	S	FONTINO (DETTO DINO) CELESTE	S		
MARGHERITA MARINO	S	ILIO PALMA	S		
GIUSEPPE FERRUCCI	S	ANNA LAMEDICA	S		
ERENIA DI DOMENICO	N	PASQUALE MONTELEONE	S		
MATTEO DE SIMONE	S	RAFFAELE DE SANTIS	S		
VINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE	S	LORENA SARAGNESE	S		
MASSIMA MANZELLI	S				
ANTONIETTA LECCESE	N				
GIUSEPPINA CARONE	S				
TOTALE Presenti: 15			TOTALE Assenti: 2		

Sono altresì presenti in aula gli assessori: FAIENZA MARCO, DI CESARE LUCIA, QUARANTA ANTONIO.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultative, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del D.L.vo n.267/2000, il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Deliberazione ARERA n. 15/2022. Approvazione modifica regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. TARI.

INTERVENTI

il **Presidente del Consiglio**: “Il quarto accapo posto all’ordine del giorno riguarda la deliberazione ARERA numero 15 del 2022. Approvazione modifica al regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti TARI. Prego segretario”.

il **Segretario Generale**: “La delibera riguarda la redazione e quindi l’esame del nuovo regolamento in materia di TARI per la disciplina della tassa sui rifiuti. Sostanzialmente, ne abbiamo parlato anche altre volte, in questo consiglio comunale. In materia di rifiuti il Comune è vincolato non soltanto a delle normative statali e anche regionali, ma anche a delibere e disposizioni da parte di ARERA, che sarebbe l’autorità regolatrice di servizi energetici a cui sono stati aggiunti altri servizi ambientali. In Puglia esiste l’AGER, agenzia regionale che è diretto collegamento di ARERA; sostanzialmente sostituisce ARERA nell’ambito della regione Puglia per tutti i provvedimenti che si dovranno adottare in materia. Noi parliamo di AGER e ARERA quando andremo poi a parlare di TARI per l’applicazione delle tariffe è così via. Nel 2022 ARERA ha emanato una delibera, la numero 15, con cui ha approvato il testo unico di igiene ambientale dando delle indicazioni ai comuni e a coloro che lavorano e operano nel campo dei rifiuti, a tutela soprattutto dei cittadini utenti. Sapete bene che in materia di rifiuti il costo del servizio deve essere totalmente recuperato a carico dei cittadini. Quindi questo significa che se il cittadino paga la tassa è perché ha un servizio e quindi per avere questo servizio il pagamento deve corrispondere all’effettivo servizio che dovrebbe essere svolto dalla ditta affidataria e dal Comune. Con questa delibera ARERA ha stabilito che tutti i regolamenti comunali vanno adeguati a questa nuova delibera. Il regolamento che aveva il Comune di Torremaggiore in parte era già stato adeguato perché erano stati effettuati già una serie di servizi. E aggiungo, sicuramente lo dirà poi il sindaco, abbiamo già predisposto la carta per la qualità dei servizi che abbiamo già mandato ad AGER per la verifica di alcune funzioni e siamo in attesa di alcuni dati forniti dalla ditta affidataria del servizio per completare la carta, approvarla in via definitiva, come ente. Poi proporre ad AGER per l’approvazione definitiva e quindi poi sarà pubblicata, così come prevede la delibera ARERA numero 15 sul sito, in un’apposita sezione che riguarda appunto i servizi di igiene ambientale. Un’apposita sezione del sito del comune di Torremaggiore. Venendo all’accapo, nello specifico quindi, non abbiamo fatto altro che andare a modificare alcuni elementi del vecchio regolamento sulla base di quelle che sono state le indicazioni di ARERA. Quindi abbiamo modificato alcune parti del regolamento sulla base delle indicazioni fornite sia dell’IFEL che è una società dell’ANCI e sia di ANUTEL che sarebbe l’associazione dei responsabili dei tributi; associazione riconosciuta a livello nazionale anche dal governo, che ha fornito queste indicazioni ed ha formulato anche uno schema tipo. Quindi abbiamo modificato alcune parti del vecchio regolamento inserendo sostanzialmente l’articolo 7-bis e 8-bis, condividendo la procedura con l’organo di revisione, il quale ha dato il proprio parere. Abbiamo preferito non fare una semplice modifica al regolamento, ma approvare il nuovo testo; un testo organico che potesse essere di aiuto sia

per gli uffici che dovranno portare avanti questa attività e considerato che sarà sicuramente un buon strumento di verifica dei servizi anche da parte dei cittadini. Fermo restando che si dovrà completare la carta della qualità dei servizi che siamo già predisponendo e che abbiamo già mandato all'AGER per il parere. Su questo regolamento abbiamo anche il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 289 del decreto 267 che è stato formulato positivamente. Quindi poniamo all'esame del consiglio comunale questa modifica al regolamento per disciplinare il servizio e anche per disciplinare tra virgolette il rapporto cittadino utente da una parte e Comune e ditta affidataria dall'altra.

il **Presidente del Consiglio**: “Grazie segretario. Ci sono richieste di intervento su questo accapo? Prego consigliere Lamedica. Chiedo scusa ho visto male prego consigliere Saragnese.

la **consigliere Saragnese**: “Grazie e buonasera. Volevo fare una precisazione e poi una domanda. Vorrei sapere come mai, perché non è la prima volta che accade, una volta quando si apportarono modifiche ai regolamenti venivano discusse in commissione e come mai adesso queste modifiche non vengono più portate in commissione. Magari una discussione sarebbe utile maggiormente perché la collega consigliera Ragone può confermare come il lavoro che abbiamo sempre svolto insieme in commissione è stato sempre molto proficuo. Ultimamente questi regolamenti arrivano in consiglio senza il passaggio alla commissione. Poi volevo chiedere confrontando con il regolamento precedente, che per quanto riguarda l'abbattimento della superficie, c'è una riduzione, per alcune categorie, faccio un esempio le officine meccaniche dove si passa dall'80 al 30 e se questa riduzione, chiamiamola così, deriva sempre dalla delibera di ARERA o da altro insomma. Grazie”.

il **Presidente del Consiglio**: “L'abbattimento della superficie non tassabile, articolo sette”.

il **Segretario Generale**: “Come dicevo prima la questione è che il Comune deve recuperare il 100% della spesa, per cui queste modifiche sono state fatte sempre sulla base delle indicazioni IFEL e quindi naturalmente poi sono state riportate. Questo è il regolamento poi successivamente sulla base del PEF ci saranno le tariffe. Abbiamo chiesto sia ad AGER che ad ARERA di rivedere il PEF per l'anno 2023, sulla base del PEF 2022-2025. Questo fa capire anche come si è ridotta notevolmente l'attività, tra virgolette, discrezionale di un ente locale ed in modo particolare di un comune e del consiglio comunale, che, per andare a rivedere il PEF per le annualità 2023, necessita essere autorizzati. Ad oggi, AGER ha risposto che questo non è possibile perché bisogna tener conto di una serie di motivazioni che, secondo AGER non ci sono. Secondo me, mi prendo la responsabilità di quello che dico, viceversa, ci sono perché c'è stata una modifica della società affidataria e la modifica di alcuni servizi. Proprio stamattina mi sono consultato con persone esperte e mi hanno detto fare la richiesta direttamente ad ARERA, superando AGER per vedere che cosa rispondono. Comunque, ricordo, noi abbiamo la necessità di coprire il costo del servizio al 100%. Il problema è nel momento in cui l'Ente ha un'attività straordinaria come quella che può essere, come è più volte capitato, l'abbandono dei rifiuti sulla strada Torremaggiore - San Paolo e, quindi, come si fa a prevedere nel PEF dell'anno prima quest'intervento eccezionale? L'AGER dice non potete far fronte a questa spesa ulteriore nell'anno di riferimento, ma si deve, come spesa, riportarla nell'anno successivo. Ma se l'Ente l'affidamento lo fa quest'anno, ci sono dei principi contabili, ci sono degli obblighi in materia di bilancio, che dicono che

bisogna fare l'impegno di spesa ed eventualmente la liquidazione o comunque il residuo passivo nell'anno di riferimento. Quindi si ha difficoltà ad operare. Questo è il problema grosso. Allora, bisogna cercare di costituire un minimo di fondo, un salvadanaio, un fondo di garanzia per queste ulteriori attività. Le percentuali a cui fa riferimento la Consigliera sono state prese sulla base delle indicazioni che sono state fornite dall'ANUTEL.

la **consigliere Saragnese**: “Quindi è previsto un aumento. Ok”.

Presidente del Consiglio: “E' chiaro quello che lei diceva in risposta alla domanda che poneva il consigliere che era di due aspetti una la riunione della commissione. Vi devo dare atto del fatto che i lavori della commissione regolamenti è stato sempre un lavoro diciamo frequente che si è manifestato su moltissime attività regolamentari e che ha portato molto spesso ad un confronto costruttivo. Nel caso specifico, avendo il PEF in valutazione per le modifiche che sono state fatte, il regolamento è stato fatto in maniera tempestiva anche perché bisognava raccogliere preventivamente il parere dei revisori. Fermo restando che la commissione svolge un lavoro egregio, ma poi la volontà suprema è quella dell'aula consiliare, questo lo ricordo prima a me stesso. In relazione alla domanda invece che faceva sulla parte tabellare e sulla parte delle indicazioni, quelli sono le tariffe che saranno oggetto di un altro punto all'ordine del giorno di un consiglio successivo che andremo a definire. Ivi comprese anche le franchigie e le modalità di applicazione delle franchigie. Cioè qui era importante definire lo schema del regolamento in conformità a quello che ci davano le indicazioni questi enti che sono preposti alla valutazione del PEF. Sostanzialmente c'è l'aggiunta di due articoli in buona sostanza. 7 bis e 8 bis. Rispetto a quello che già avevamo. Ci sono altre richieste di intervento su questo accapo? No”.

il **Sindaco**: “C'è un refuso all'articolo 15 lettera b è stato aggiunto per quanto riguarda la determinazione degli occupanti per quanto riguarda i ragazzi che studiano fuori, delle persone che sono fuori come sappiamo era già previsto l'abbattimento per un periodo di sette mesi per questo abbiamo aggiunto anche per chi lavora, e lo stesso principio. Se io vado via di casa a vent'anni, perché vado a lavorare fuori, e lo stesso per chi va a studiare, hanno risposto con me anche la residenza perché momentaneamente deciso di lasciare residenza Torremaggiore, è previsto anche qui l'abbattimento. Il refuso e che nel riportare è stato aggiunto di lavoro all'estero. All'estero deve essere tolto”.

il **Presidente del Consiglio**: “Una precisazione a verbale il segretario ne ha preso nota. Dal testo dell'articolo si capisce bene che è un refuso. Soggetto che svolge attività di studio al di fuori del comune o all'estero o di lavoro direttamente all'estero. Quindi è semplicemente un refuso, è chiaro l'indirizzo della norma. Prego consigliere Lamedica”.

la **consigliere Lamedica**: “L'estero e l'ultima cosa diciamo di questo regolamento, diciamo la domanda che lei aveva fatto era sulla percentuale di abbattimento perché naturalmente se la percentuale di abbattimento delle superfici si va a modificare, significa che pagheranno di più quindi era questa la domanda che lei aveva fatto e che ci premeva di più perché l'estero effettivamente non è quello che incide. Io penso che al di là del fatto che poi le tariffe si determineranno successivamente nel momento

in cui io vado già ad indicare quali sono le percentuali di abbattimento di superficie, è automatico che le officine pagheranno di più perché la loro superficie non si abbatte più dell'80% ma del 30%. Quindi c'è una notevole differenza”.

il **Presidente del Consiglio**: “Va bene è chiara la considerazione fatta. Ci sono altre richieste di intervento su questo accapo? Prego consigliere Monteleone”.

consigliere Monteleone: “Grazie presidente, buonasera ai colleghi. Un paio di questioni. La prima mi riaggancio alla questione delle tariffe atteso che il PEF come ha spiegato il segretario quanto sta accadendo e siccome, con la premessa che non so se c'è stata una proroga, lo posso immaginare perché l'Italia è paese delle proroghe, le tariffe, volevo arrivare al punto. Il tema delle tariffe va approvato nello stesso termine di approvazione del bilancio di previsione. Quindi la mia domanda era se ci fosse stata una proroga di legge per cui i bilanci di previsione si possono approvare entro il 31 maggio, per essere molto pratico, oppure se ci fossero altre motivazioni. Questa è la prima perché non ho avuto la facoltà di documentarmi. C'era un'altra questione che volevo sollevare. Atteso che siamo ad una rivisitazione del regolamento unico, che è stato spiegato rinviene, io già l'ho visto sicuramente su qualche altro Comune per ragioni, mi è capitato proprio professionalmente che l'azienda mi ha interessato di questa cosa e ricordo di averlo già ampiamente letto, a meno che la memoria visiva non mi tradisce. Il tema delle agevolazioni se non aveva pensato l'amministrazione, ma questo veramente in modo, solo perché nel corso del tempo ognuno di noi fa esperienza, se non ci fosse stata la possibilità rispetto agli standard agevolativi che sono sempre gli stessi che facciamo da anni, di ampliare la platea o rimodulare le percentuali di agevolazione per talune categorie residenti nella nostra comunità. Su questo tenuto conto che qualsiasi altra agevolazione che non rinviene dal parere di ARERA chiaramente deve tener conto dei dati di bilancio. Quindi sempre con i piedi ben piantati a terra, però è una riflessione che lancia per dire se non ci fosse stata l'occasione, l'opportunità di inserire o di rivedere il tema o in termini percentuali o di nuove categorie sul fronte della TARI stante che stavamo a modificare il regolamento. Questa era una considerazione che facevo ma senza, ammesso che vi debba giustificare, senza populismo, senza volontà di dire perché non avete fatto il 50%, il 100%, perché ho già detto che ce lo riportiamo nel corso degli anni però nel corso degli anni abbiamo anche maturato un'esperienza e la realtà ci impone anche di rivedere alcune questioni che magari non abbiamo potuto prima. Tutto qui. Grazie”.

il **Presidente del Consiglio**: “Grazie consigliere Monteleone, prego segretario”.

il **Segretario Generale**: “Per quanto riguarda il bilancio di previsione il termine inizialmente era il 31 marzo poi con un decreto-legge è stato prorogato al 30 aprile e quindi anche le tariffe il regolamento è tutto il resto. Senonché l'ANCI ha fatto la richiesta di proroga al 31 maggio. La conferenza Stato- città enti locali si è espressa già il 19 aprile se non ricordo male però ad oggi non ancora è pubblicato il decreto, ma si tratta soltanto di un fatto formale. Per cui ci sarà la proroga per il bilancio al 31 maggio del 2023. Per quanto riguarda il discorso delle tariffe, lo dico giusto così per informazione, lo dicevo al presidente, l'anno scorso c'è stata una scuola di pensiero. In cui si diceva che comunque le tariffe TARI erano il 30 aprile al di là del bilancio che veniva prorogato. Però naturalmente, io non la penso

così, anche la scuola di pensiero prevalente dice che siccome c'è una norma di carattere generale, come diceva prima il consigliere Monteleone, che le tariffe vanno approvate entro il termine previsto dall'approvazione del bilancio, in maniera automatica, sebbene non c'è una norma specifica, anche in materia di tariffe TARI c'è questa proroga. Gli uffici sulla base di quelle che sono state le indicazioni del PEF come dicevamo prima e delle indicazioni di AGER Puglia, di queste cose è un invito che faccio tutti quanti in primo luogo al sindaco perché ci siamo sentiti telefonicamente con il dirigente dell'AGER secondo me sarebbe opportuno che i comuni pugliesi un qualche confronto con l'AGER sulla questione delle tariffe, dello smaltimento cominciassero a farlo, perché operando sicuramente possiamo fare degli errori nelle delibere nelle stesura delle delibere, ma è anche vero che tra AGER ed ARERA in materia di rifiuti non è che proprio il massimo della chiarezza e della linearità. Perché dicono che con l'ordinanza si passa da € 80, € 90 a tonnellata e tu non sai dove prendere i soldi oppure ti dicono dalla mattina successive invece di andare a Deliceto devi andare a Cerignola. Quando il sindaco era Lei le ordinanze erano giornaliere. Quindi tu non sai cosa devi fare però devi recuperare il 100%. Questa è una valutazione molto molto personale, ma ritengo che sarebbe opportuno che l'ANCI, il nuovo presidente dell'ANCI PUGLIA con l'AGER in qualche modo si confrontassero sulla problematica. Noi sulla base di quelle che sono le indicazioni, i costi previsti nel PEF abbiamo già fatto una proposta di delibera che domani mattina manderemo all'organo di revisione per il parere. Parere che, anche in questo caso in base all'art. 289 del TUEL, qualcuno ritiene che non sia obbligatorio altri invece ritengono che sia obbligatorio. Però il Comune di Torremaggiore lo ha sempre chiesto e quindi credo che si dovrà continuare ad andare avanti su questa consuetudine anche per un fatto di garanzia dei consiglieri e degli uffici, in quanto è un organo terzo che formula un parere su una delibera in materia tributaria”.

il **Presidente del Consiglio**: “Va bene, grazie segretario. Se non ci sono altre richieste di intervento sull'accapo possiamo passare alle richieste di intervento per dichiarazione di voto. Ci sono richieste di intervento per dichiarazione di voto? No”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 7 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446 e s. m. e i., disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

il richiamato art. 52 del D. L.vo n. 4419976, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 26/04/2023

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 01 gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del Decreto n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, successivamente integrato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1, comma 639, ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, successivamente modificata dalla legge n. 160/2019;

la legge n. 160 del 27/12/2019, all’art. 1, comma 738, stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

con D. L.vo n. 116 del 03/09/2020 si è avuto il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e sono state apportate modifiche al D. L.vo n.152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA);

con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art.1, della legge n. 147/2013;

il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha determinato una revisione del D. L.vo n. 152/2006 (TUA) sotto vari profili;

in particolare il richiamato D. L.vo 3 settembre 2020 n. 116 (art. 1, comma 24), attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 del TUA, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all’art. 183 del D. L.vo n. 152/2006 e sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 dello stesso Decreto;

il richiamato D. L.vo n. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021;

pertanto, con deliberazione consiliare n. 38 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in ragione delle modifiche al D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), come sopra richiamate;

l’art 1, comma 527, della legge 205 del 27.12.2017, ha attribuito ad ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la facoltà di riorganizzare la materia in questione e di regolare il ciclo dei rifiuti;

sulla base di tale disposizione legislativa ARERA ha emanato numerose delibere inerenti il servizio di raccolta rifiuti;

sulla base del principio di gerarchia delle fonti, le deliberazioni di ARERA sono fonti normative secondarie, ponendosi a livello inferiore rispetto alle leggi ed agli atti aventi forza di legge e, pertanto, in caso di sovrapposizione delle delibere di ARERA con legge ordinaria, quest’ultima prevale sulle disposizioni ARERA;

la delibera ARERA del 18/01/2022, n. 15/2022/R/Rif “Regolazione delle qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” è intervenuta su diversi aspetti connessi alla qualità, intesa come efficacia ed efficienza del servizio erogato a favore degli utilizzatori, introducendo quattro diversi schemi regolatori con la definizione di specifici obblighi di qualità minimi ed omogenei;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 26/04/2023

con la citata delibera ARERA ha approvato il *testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, che gestiscono direttamente il tributo TARI, con decorrenza dal 01 gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, che dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "*costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*";

pertanto, occorre modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione della richiamata deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rifdel 18/01/2022, come sopra specificato;

in considerazione di quanto sopra, si reputa opportuno approvare un nuovo regolamento in materia, al fine di avere un testo omogeneo e coordinato per la disciplina della TARI;

inoltre, per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

a norma dell'art. 13, comma 15, dell'art. 13 del Decreto-Legge. n. 201 del 2011, come convertito con legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov e, per l'effetto, la presente deliberazione dovrà essere inviata telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

l'art. 13, comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto-Legge. n. 201 del 2011, come convertito con legge n. 214/2011, nel testo vigente, stabilisce che "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 31 marzo 2023 e successivamente al 30 aprile 2023, giusta art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. L.vo n. 267/2000, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 30/04/2023;

VISTO lo schema del nuovo *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI*, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente, da parte del II^ Settore - Servizio Tributi, composto da n. 39 articoli, più una tabella allegata e ritenuto meritevole di approvazione, con decorrenza dal 01 gennaio 2023;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO il D. L.vo n. 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i.;

VISTO il D. L.vo n. 118/2011 e s. m. e i.;

VISTO il Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del ripetuto D. L.vo n. 267/2000 acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 19.04.2023 al n. 8601 del 20.04.2023;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti 15 – Assenti n. 2 (Leccese, Di Domenico);

Con 10 voti favorevoli, contrari 5 (De Simone, Manzelli, Lamedica, Monteleone, Saragnese), astenuti //, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

Di approvare, siccome approva per quanto in premessa illustrato e motivato, il nuovo **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI”** costituito da n. 39 articoli, più una tabella allegata e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che con l'entrata in vigore del regolamento suddetto son abrogati le precedenti norme regolamentari in materia;

Di stabilire che il Regolamento *de quo*, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e sarà inserito nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione **“Amministrazione Trasparente”** – sottosezione **“Disposizioni generali”** – **“atti generali”**;

Di dare atto che:

1. il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio dell'anno 2023;
2. per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
3. a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-ter dell'art. 13 del Decreto-Legge. n. 201 del 2011, come convertito con legge n. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov e, per l'effetto, la presente deliberazione dovrà essere inviata telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come in premessa specificato;
4. il Regolamento *de quo*, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e sarà inserito nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione **“Amministrazione Trasparente”** – sotto sezione **“Disposizioni generali”** – **“atti generali”**;

Di incaricare gli Uffici competenti per gli adempimenti in esecuzione della presente.

Su proposta del Presidente del Consiglio comunale, la presente deliberazione con voti 10 voti favorevoli, contrari 5 (De Simone, Manzelli, Lamedica, Monteleone, Saragnese), astenuti //, espressi in forma palese, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 26/04/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE FERRUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**CITTÀ DI
TORREMAGGIORE**

PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26.4.2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

I N D I C E

Art. 1	<i>Presupposto</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali- riduzioni superficiali</i>
Art. 7 bis (*)	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (* Opzionale: potrebbe inserirsi nel regolamento di gestione del servizio rifiuti</i>
Art. 8	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>
Art. 8 bis	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano economico finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 20	<i>Zone non servite</i>
Art. 21	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
Art. 22	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
Art. 23	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 24	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 26	<i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>
Art. 27	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>

Art. 28	<i>Termini per il pagamento</i>
Art. 29	<i>Modalità e strumenti di pagamento</i>
Art. 30	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>
Art. 31	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>
Art. 32	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 33	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 34	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 35	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 36	<i>Importi minimi</i>
Art. 37	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 38	<i>Norme finali e di rinvio</i>
Art. 39	<i>Entrata in vigore</i>
All. 1	<i>Tabella</i>

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 - PRESUPPOSTO.

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione

pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 1. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche*
 - 1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - 2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - 3. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati. Si precisa che in detti immobili non saranno consentiti la residenza o il domicilio;
 - 4. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Per tali locali, non essendo compatibile la dimora, gli occupanti abituali devono indicare il luogo in cui dimorano;
 - 5. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

1. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
2. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;

3. locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
4. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
5. superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
6. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
7. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
8. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
9. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
10. zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
11. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
2. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
3. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente o altre forme di pubblicità.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderia a secco	15
Officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti, autocarrozzeria, falegnamerie e vetrerie	30
Caseifici, cantine vinicole	30
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	20
Officine di carpenterie metalliche	40
Tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici e eliografie	15
Elettrauto	30
Ceramiche e smalterie	20
Allestimenti pubblicitari	30
Macellerie	25

3. Al fine del riconoscimento detassazione per la produzione di rifiuti speciali il contribuente **deve** presentare annualmente, entro il **31 gennaio** (termine perentorio), dettagliata documentazione giustificativa relativa allo smaltimento dei detti rifiuti speciali.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del **31 gennaio**. In caso di mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

ART. 7-BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del **30 giugno** di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal **1° gennaio** dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

ART. 8 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO.

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 8-bis, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

**ART. 8-bis - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A
RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE.**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il **31 gennaio** di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART.9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive

deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 183 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante o residente in casa di riposo (R.S.A.). Nell'ipotesi in cui il detto anziano sia l'unico occupante dell'immobile, lo stesso sconta la sola quota fissa TARI (riduzione del 100% della quota variabile), sempre che il medesimo immobile risulti tenuto a disposizione, non locato, non utilizzato a vario titolo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro, al di fuori del comune per un periodo superiore a 6 mesi. Nell'ipotesi di unico occupante, si applicano le disposizioni di cui alla lett. a);
 - c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite. Nell'ipotesi di unico occupante, si applicano le disposizioni di cui alla lett. a);Le fattispecie di cui sopra devono essere documentate al fine di comprovare l'assenza dal nucleo familiare per almeno 6 mesi nel corso dell'anno di imposizione. La documentazione comprovante la detta assenza deve essere presentata a pena di decadenza entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito non pertinenti, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se condotte da persone giuridiche, i medesimi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune, il numero di occupanti è fissato in 2, ad eccezione dei casi in cui il nucleo familiare è composto da una sola persona. In tal caso si considera un solo occupante.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato, ai fini della determinazione della lista di carico, in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo di gennaio senza possibilità di conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 01/01 dell'anno successivo. Per le nuove denunce viene considerato il numero degli occupanti all'atto dell'apertura della posizione TARI.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a **25 mq.**
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica. In tali casi la superficie minima da destinare ad attività economica non può essere inferiore a **25 mq.**
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 27 del presente regolamento. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo

che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione e che non siano decorsi i termini per l'emanazione di un accertamento tributario nei confronti del soggetto passivo effettivamente obbligato.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 27 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART.19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 20 - ZONE NON SERVITE.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (es: isole ecologiche di prossimità, porta a porta, anche se con bidoni grandi e con calendarizzazione differente rispetto a quella ordinaria, etc). Si considerano altresì comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **4.000** metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a **4.000** metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno al di fuori del Comune di Torremaggiore: riduzione del **25%** della parte variabile;
 - b) abitazioni (cat. A, escluso A/10) occupate da nuclei familiari composti da due persone, di cui almeno uno di età superiore ad anni 65: riduzione del **25%** della parte variabile;
 - c) abitazioni (cat. A, escluso A/10) sprovviste di utenza elettrica o idrica: riduzione del **100%** della quota variabile. Qualora, a seguito di verifiche, l'abitazione risulti provvista delle utenze che hanno determinato l'agevolazione, verrà richiamato a tassazione l'intero periodo agevolato con applicazione delle sanzioni per omessa denuncia nella misura massima prevista dalla legge.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di **2/3** del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata

o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.22 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE.

ATTIVE.

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del **10%** della parte variabile, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal 01/01 dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI.

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelte tra quella più favorevole.

ART. 24 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. La copertura delle riduzioni/esenzioni non previste dalla legge è garantita con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dalla legge resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART.25 - TRIBUTO PROVINCIALE.

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Foggia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TARES) – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 27 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE.

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 26 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Il contribuente che ha ommesso di presentare la denuncia di cessazione in ogni caso non può essere liberato dall'obbligazione tributaria se sono decorsi i termini per emettere accertamenti fiscali su soggetti effettivamente tenuti al versamento del tributo.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 28 - TERMINI PER IL PAGAMENTO.

1. La riscossione ordinaria della TARI, salvo provvedimento dirigenziale disponente un numero diverso di rate, sempre nel rispetto dei principi e criteri previsti in tale senso dalla legge e da ARERA, viene effettuata in **3** o **4** rate aventi cadenza bimestrale. È comunque ammesso il pagamento in un'unica soluzione in corrispondenza della scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel medesimo documento.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 36, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, o calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 1 punto percentuale.

ART. 29 - MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO.

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215:

- a) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24);
- b) mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
- c) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).

2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

ART. 30 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dalla home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;

- c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- e) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 31 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO.

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 29:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente);
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a euro 100,00.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Torremaggiore.

ART. 32 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 1. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 2. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 3. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 4. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 5. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o dal dirigente del servizio.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o PAGOPA.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35 - SANZIONI ED INTERESSI.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 - IMPORTI MINIMI.

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 38 - NORME FINALI E DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento, dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, prevista dall'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, sarà inserito nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali - Atti Amministrativi Generali".

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO 1 TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici

12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento:

è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del _____ con atto
n. _____ ;

è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al _____ ;

è entrato in vigore il _____ .

Data

Il Segretario Generale

Dott.

PROT. 8601
DEL 20/04/2023



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 11 DEL 19.04.2023

OGGETTO:

Parere proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto:
"Deliberazione ARERA n. 15/2022. Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. TARI.

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di Aprile, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torremaggiore nelle persone dei signori:

Prof. Nunzio Angiola
Dott. Francesco Menna
Dott. Francesco Ivan Ciccimarra

Presidente
Componente
Componente

Per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Delibera ARERA n. 15/2022. Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. TARI".

PREMESSO CHE:

- l'art. 7 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*Legge di Stabilità 2014*), all'art. 1, comma 639, ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, successivamente modificata dalla legge n. 160/2019;

- con D. L.vo n. 116 del 03/09/2020 si è avuto il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e sono state apportate modifiche al D. L.vo n.152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

- pertanto, con deliberazione consiliare n. 38 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge; è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in ragione delle modifiche al D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), come sopra richiamate;

- la delibera ARERA del 18/01/2022, n. 15/2022/R/Rif "*Regolazione delle qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" è intervenuta su diversi aspetti connessi alla qualità, intesa come efficacia ed efficienza del servizio erogato a favore degli utilizzatori, introducendo quattro diversi schemi regolatori con la definizione di specifici obblighi di qualità minimi ed omogenei;

- con la citata delibera ARERA ha approvato il *testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, che gestiscono direttamente il tributo TARI, con decorrenza dal 01 gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

- pertanto, occorre istituire un nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione della richiamata deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, come sopra specificato;

- in considerazione di quanto sopra, si reputa opportuno approvare un nuovo regolamento in materia, al fine di avere un testo omogeneo e coordinato per la disciplina della TARI;

- inoltre, per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 31 marzo 2023 e successivamente al 30 aprile 2023, giusta art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. L.vo n. 267/2000, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 30/04/2023;

VISTO lo schema del *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI*, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente, da parte del II^ Settore - Servizio Tributi, composto da n. 39 articoli, più una tabella allegata e ritenuto meritevole di approvazione, con decorrenza dal 01 gennaio 2023;

VISTO il D. L.vo n. 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i.;

VISTO il D. L.vo n. 118/2011 e s. m. e i.;

VISTO il Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il collegio dei revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: **“Delibera ARERA n. 15/2022. Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. TARI”**.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Firmato digitalmente, loro sedi 19 Aprile 2023

Il Collegio dei Revisori

Presidente	Dott. Nunzio Angiola
Componente	Dott. Francesco Menna
Componente	Dott. Francesco Ivan Ciccimarra